

Articolo 26

Chioschi, aziende al servizio dei viaggiatori e negozi delle stazioni di servizio

- ¹ Ai chioschi situati lungo le strade e nelle piazze pubbliche si applicano gli articoli 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 1 e 14 capoverso 1.
- ² Ai chioschi e alle aziende al servizio dei viaggiatori e alle persone in essi occupate per il servizio dei viaggiatori si applicano l'articolo 4 capoverso 1 per la notte fino alle 01.00 e capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.
- ^{2bis} Ai negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori, la cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, e ai lavoratori in essi occupati si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.
- ³ Sono considerati chioschi i piccoli punti vendita e gli spacci la cui offerta consiste soprattutto in pubblicazioni della stampa scritta, dolciumi, tabacchi, souvenir e cibi da consumare sul posto o in viaggio.
- ⁴ Sono considerate aziende al servizio dei viaggiatori i punti vendita e le aziende che offrono servizi nelle stazioni, negli aeroporti, in altre grandi stazioni dei trasporti pubblici e nelle località di confine, i cui prodotti o servizi offerti rispondono principalmente ai bisogni dei viaggiatori.

Campo d'applicazione (capoversi 2^{bis}, 3 e 4)

Ubicazione delle aziende

Negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori:

I negozi delle stazioni di servizio, per potersi avvalere delle disposizioni speciali dell'articolo 26 OLL 2, devono essere situati nelle aree di servizio autostradali o lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori.

Aree di servizio autostradali:

Queste aree sono definite più precisamente nella legislazione sulle strade nazionali. Le aree di servizio vanno distinte chiaramente dalle piazze di stazionamento (aree di sosta), che dispongono di infrastrutture minime (gabinetti).

Strade principali con traffico intenso di viaggiatori:

La nozione di strade principali con traffico intenso di viaggiatori si applica alle grosse arterie di traffico che collegano località di dimensioni importanti, Cantoni o Stati e sulle quali si snoda la parte principale della circolazione, ossia del traffico che percorre grandi distanze. Né il traffico pendolare quotidiano fra località vicine né il traffico locale sono invece parte integrante essenziale del traffico ai sensi di tale nozione (cfr. DTF 134 II 265 consid. 5).

Spetta alle autorità d'esecuzione cantonali stabilire quali strade adempiono questi criteri.

Chioschi:

Il campo d'applicazione territoriale si limita, nella fattispecie, ai chioschi situati lungo le strade o nelle piazze pubbliche (cpv. 1) e a quelli che sono equiparati alle aziende al servizio dei viaggiatori

(cpv. 4). Strade e piazze sono considerate pubbliche quando sono destinate all'uso pubblico dalla legislazione federale, cantonale o comunale. Il diritto di proprietà non è normalmente determinante in questo contesto, anche se spesso strade e piazze sono di proprietà di privati come nel caso di numerose vie lungo laghi o fiumi.

Aziende al servizio dei viaggiatori:

Queste aziende sono situate nelle stazioni, negli aeroporti, in altre grandi stazioni dei trasporti pubblici o nelle località di confine. Le aziende al servizio dei viaggiatori situate nelle aree di servizio autostradali rientrano anche nel campo di applicazione di questa disposizione.

Grandi stazioni dei trasporti pubblici:

Questa nozione completa quella di stazione ferroviaria, di aeroporto o anche di porto con un forte traffico passeggeri. Essa comprende le stazioni principali di partenza e di arrivo molto frequentate dal pubblico oltre ai punti centrali di intersezione dei trasporti pubblici, a condizione che questi ultimi non siano compresi nelle definizioni precitate (soprattutto bus e tram).

Località di confine:

Per località di confine si intendono località provviste di un valico di frontiera servito, limitrofo ad uno Stato vicino, o di una stazione doganale servita, situata fuori della località. La località stessa deve trovarsi al valico di frontiera o nelle immediate vicinanze, come è il caso per Basilea, Chiasso o Kreuzlingen, ecc. La sola esistenza di una frontiera comune con uno Stato estero non costituisce un criterio determinante. Le disposizioni speciali si applicano alla località di confine nel suo insieme quando si tratta di una località molto piccola, come ad esempio Castasegna in Val Bregaglia. Quando invece si tratta di località grandi o addirittura città, solo le zone realmente toccate dal traffico di confine rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni speciali. Non è pertanto possibile estendere le disposizioni speciali per le località di

confine ad un'intera città come, ad esempio, Basilea e dunque anche a quartieri o a zone commerciali che nulla hanno a che vedere con il traffico di confine. Allo stesso modo la nozione di località di confine non si estende a tutta una regione come, ad esempio, la sponda svizzera del Lago Lemano o l'intero Mendrisiotto.

Campo d'applicazione aziendale

Negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori e aziende al servizio dei viaggiatori:

Queste aziende non devono solo adempiere i criteri descritti relativi alla collocazione geografica bensì devono anche proporre un'offerta di merci e servizi che risponda principalmente ai bisogni dei viaggiatori. Sono considerati viaggiatori le persone che viaggiano in treno (per le stazioni), in aereo (per gli aeroporti), in nave (per i porti), in bus o in tram (per le stazioni dei bus e dei tram), i frontalieri e le persone di passaggio (per le località di confine), le persone che circolano con mezzi privati o in corriera e i camionisti (per le aree di servizio autostradale e le strutture per i viaggiatori situate lungo le strade principali).

L'assortimento delle merci offerte per poter rispondere principalmente ai bisogni dei viaggiatori, deve adempiere i criteri seguenti:

- le merci devono soddisfare un bisogno di base dei viaggiatori (vitto, articoli per l'igiene, prodotti tipici per il viaggio, prodotti della stampa, ecc.) e non costituiscono in nessun caso un assortimento completo;
- le merci devono essere vendute in quantità o volume tali da poter essere trasportate senza difficoltà da una persona sola;
- l'operazione della vendita deve essere facile e rapida (vendita «al volo»).

Per quanto riguarda, invece, l'offerta di servizi, essa deve soddisfare bisogni specifici che si manifestano frequentemente durante un viaggio. A se-

conda del luogo, si tratta di servizi d'informazione e di prenotazione (alberghi, tassi, manifestazioni, noleggio di autoveicoli, ecc.), servizi di pronto soccorso (infermieristico o psicologico), uffici di cambio, servizi igienici (gabinetti, docce, bagni, locali per cambiare i bambini piccoli), ristorazione e alloggio, svaghi, servizi di comunicazione, pulizia a secco, ecc.

Chioschi:

Il campo d'applicazione aziendale relativo ai chioschi è definito in modo esauriente nel capoverso 3. Rientrano in questa categoria i piccoli stand per la vendita ambulante e le installazioni fisse dimensioni molto ridotte. I prodotti offerti da questi punti vendita sono menzionati nel capoverso 3. I piccoli prodotti di ristorazione non comprendono pasti pronti come quelli venduti ad esempio nei take-away e il cui consumo non è generalmente possibile senza l'uso di posate. Si tratta piuttosto di derrate alimentari che possono essere consumate subito e facilmente come panini, frutta, barrette, ecc.

Disposizioni speciali applicabili (capoversi 1, 2 e 2^{bis})

Chioschi situati lungo le strade e nelle piazze pubbliche

Articolo 4

Il capoverso 2 esonera i chioschi dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione per il lavoro domenicale. A seconda della definizione del lavoro diurno, serale e notturno, il lavoro può iniziare al più presto alle 05.00 e terminare al più tardi alle 24.00. Il singolo lavoratore non può comunque essere impiegato per più di 12,5 ore nell'arco di 14, pause ed eventuale lavoro straordinario inclusi.

Articolo 8 capoverso 1

Il lavoro straordinario può essere prestato anche di domenica, ma va compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 14 settimane succes-

sive. Il lavoro straordinario deve essere interamente remunerato, ma non dà diritto ad un supplemento salariale. Ciò è giustificato dal fatto che i chioschi, soprattutto se sono anche aziende al servizio dei viaggiatori, sono generalmente aperti la domenica, che è pertanto considerata, in questo settore, un normale giorno di lavoro.

Articolo 12 capoverso 1

Il datore di lavoro deve accordare ai lavoratori 26 domeniche libere per anno civile, che possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno, ma per ogni trimestre deve esserne concessa almeno una.

Articolo 14 capoverso 1

La semigiornata libera settimanale concessa in aggiunta al giorno settimanale di riposo può essere cumulata per un periodo di 8 settimane. Ciò significa che, durante alcune settimane, il lavoratore può essere chiamato a lavorare per 6 giorni consecutivi, a condizione tuttavia che vi consenta (art. 21 cpv. 2 LL).

Aziende al servizio dei viaggiatori

Articolo 4

Ai sensi del capoverso 1, i lavoratori possono essere impiegati durante la notte fino alle 01.00 senza che sia necessaria un'autorizzazione. Per il lavoro notturno dopo le 01.00, invece, l'autorizzazione è necessaria ed è vincolata alla condizione che ve ne sia un urgente bisogno o un'indispensabilità (bisogni particolari dei consumatori). Per quanto riguarda il lavoro domenicale si veda il commento sui chioschi.

Articolo 8 capoverso 1

Si veda il commento sui chioschi.

Articolo 12 capoverso 2

I lavoratori hanno diritto ad almeno 12 domeniche libere per anno civile, che possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Le domeni-

che libere che cadono durante le ferie minime legali non possono essere defalcate dalle domeniche libere da accordare. Nelle settimane in cui si lavora la domenica o nella settimana successiva ad una domenica lavorativa deve essere accordato immediatamente dopo un riposo giornaliero, un riposo settimanale di 36 ore consecutive (per complessive 47 ore).

Articolo 14 capoverso 1

Si veda il commento sui chioschi.

Negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori

Articolo 4

I negozi delle stazioni di servizio in questione possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro notturno e domenicale. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono però essere osservate (v. commento dell'art. 4 OLL 2).

Articolo 8 capoverso 1

Si veda il commento sui chioschi.

Articolo 12 capoverso 2

Si veda il commento sulle aziende al servizio dei viaggiatori.

Articolo 14 capoverso 1

Si veda il commento sui chioschi.

Prescrizioni sulla chiusura dei negozi

Conformemente all'articolo 71c LL sono riservate le prescrizioni sulla chiusura dei negozi. Va tuttavia osservato che queste prescrizioni disciplinano unicamente l'apertura dei negozi e non l'occupazione del personale che è invece retta dalle disposizioni della legge sul lavoro. Nelle stazioni, la regolamentazione degli orari di apertura dei negozi situati sull'area ferroviaria spetta alle autorità ferroviarie. L'area ferroviaria, tuttavia, non comprende sempre tutto quello che sembra far parte della stazione. Nelle stazioni di Berna, Zurigo e Ginevra, ad esempio, segmenti importanti delle zone commerciali si trovano sul territorio della città e non fanno parte dell'area ferroviaria. Qui sono dunque applicabili le prescrizioni cantonali o comunali. Occorre anche sottolineare che una legislazione liberale in materia di orari di apertura dei negozi non implica necessariamente che i criteri dell'urgente bisogno o dell'indispensabilità (art. 28 OLL 1), ad esempio del lavoro notturno, siano soddisfatti. Si veda in proposito il commento dell'articolo 25 OLL 2.